



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1161 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della deliberazione-OMISSIS-del 30.07.2020, con la quale il Consiglio Comunale-OMISSIS-ha approvato il nuovo Regolamento del Corpo di Polizia Locale;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale e, ove occorra, dei pareri resi dal Segretario Generale in data 1 giugno 2020, 8 febbraio 2019 e 12 dicembre 2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 marzo 2023 il dott. Andrea Vitucci e uditi, per le parti, i difensori avv. P. Quinto, per la parte ricorrente, e avv. -OMISSIS-, per la P.A.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) Parte ricorrente, attuale comandante del Corpo di Polizia Municipale del Comune resistente, impugna la deliberazione-OMISSIS-del 30 luglio 2020 con cui è stato approvato il nuovo regolamento del Corpo di Polizia Locale.

2) Parte ricorrente propone un unico motivo di ricorso (rubricato in termini di violazione e falsa applicazione della L. n. 65 del 1986, della L.R. n. 37/2011, di eccesso di potere per errata presupposizione, ingiustizia manifesta e violazione dei principî in materia di pubblico impiego), articolato in più profili di doglianza.

3) Nel primo profilo di doglianza si deduce che:

- a) l'art. 8, comma 1, L.R. n. 37/2011, prevede che *“Il corpo o servizio di polizia locale non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi, né può essere posto alle dipendenze del dirigente o del responsabile di diverso settore amministrativo”*;

- b) tale previsione era contemplata nel previgente art. 1 del regolamento comunale mentre è stata espunta dal nuovo regolamento, per il che si deve ritenere che il nuovo testo consenta che la Polizia Locale sia servizio intermedio di settori amministrativi più ampi o che possa essere posto alle dipendenze del Capo di diverso settore amministrativo;

- c) anche alla luce della L. n. 65/1986 (Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale), il Corpo di Polizia Locale è un'entità a sé, autonoma rispetto alle altre strutture comunali e il cui Comandante risponde solo e direttamente al Sindaco, come da art. 9 cit. L. n. 65/1986;

- d) l'art. 14 del nuovo regolamento, nel richiamare l'art. 9 della L. n. 65/1986, rimarca l'autonomia del Comandante e la sua responsabilità verso il Sindaco (o assessore delegato), il che rende ancor più illegittima l'espunzione del previgente testo dell'art. 1;

- e) il regolamento sarebbe quindi illegittimo sia nella parte in cui non esclude che il Corpo di Polizia Municipale possa costituire servizio intermedio di settori amministrativi più ampi sia nella parte in cui non esclude che il Corpo e il suo Comandante possano dipendere da altro dirigente.

4) Col secondo profilo di doglianza si deduce che:

- a) il regolamento è illegittimo nella parte in cui ha soppresso la previgente disposizione che descriveva il Comandante come “*figura dirigenziale specialistica*” (v. precedente art. 15, comma 2, del regolamento, doc. 6 ricorso);

- b) alla base di tale scelta vi sarebbe il parere del Segretario Generale del 12.12.2018 (doc. 4 ricorso), nel quale si richiama l'art. 109 D.Lgs. n. 267/2000, nella parte in cui prevede che l'attribuzione di incarichi dirigenziali può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi;

- c) inoltre, in tale parere si precisa che né la L. n. 65/1986 né la L.R. n. 37/2011 definiscono come “specialistica” la figura del Comandante;

- d) diversamente, secondo parte ricorrente, l'aspetto specialistico della figura del Comandante si ricava dall'art. 11, comma 3, L.R. n. 37/2011, che prevede che “*L'accesso alla funzione di comandante del corpo o servizio di polizia locale avviene tramite concorso pubblico per titoli ed esami, oppure per mobilità, da effettuarsi quest'ultima nell'ambito dell'area di vigilanza-polizia locale e delle forze dell'ordine di pari grado*”;

- e) tanto si ricava anche dal successivo comma 6, secondo il quale “*La partecipazione ai concorsi di cui al comma 3 è subordinata al possesso di requisiti soggettivi, anche di idoneità psicofisica, secondo parametri stabiliti con regolamento attuativo della presente legge*”;

- f) inoltre, l'art. 11, al comma 4, prevede il conferimento delle funzioni ad interim ma solo nelle more delle procedure di cui al comma 3;
- g) la legislazione regionale evidenzia quindi che l'accesso alla funzione di Comandante esclude ogni fungibilità di questo ruolo;
- h) inoltre, l'art. 5, comma 7, L.R. n. 37/2011, prevede che *“Gli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale non possono essere impiegati per lo svolgimento di funzioni e compiti diversi da quelli loro propri, come previsti dalla presente legge”*, dal che deriva che il Comandante non può essere destinato a funzioni e compiti diversi da quelli propri;
- i) nemmeno si potrebbe sostenere che la figura del Comandante sia sottoposta a rotazione, trattandosi di profilo specialistico che, come tale, potrebbe “ruotare” solo tra gli appartenenti alla medesima categoria di personale, ma non tra tutti gli altri dirigenti;
- j) i requisiti specifici per il ruolo di Comandante sono previsti dalla legislazione regionale.

5) Si è costituito in giudizio il Comune intimato, che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per i seguenti profili:

- a) se si ritenesse che nel caso di specie viene impugnato in via diretta l'atto di macro-organizzazione (cioè il regolamento), non emergerebbe alcuna lesione diretta alla sfera giuridica del ricorrente, posto che in nessuna parte del regolamento viene ridotta l'autonomia del Corpo di Polizia Municipale né viene affermata la fungibilità/amovibilità del Comandante né si impone la rotazione dell'incarico;
- b) sarebbe quindi carente l'interesse alla proposizione del gravame;
- c) se, invece, si ritenesse sussistente un interesse del ricorrente al gravame, allora, pure essendo formalmente impugnato un atto di macro-organizzazione, vi sarebbe il difetto di giurisdizione del G.A., nell'assunto che il G.O. è competente a decidere le domande che sono dirette a conseguire utilità inerenti al rapporto di lavoro.

6) Il Comune ha poi concluso per l'infondatezza del ricorso.

7) All'udienza pubblica del 16 marzo 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

8) Osserva preliminarmente il Collegio che sussiste la giurisdizione del Giudice adito perché, nel caso di specie, parte ricorrente contesta un atto di macro-organizzazione che, nella prospettazione di cui al gravame proposto, sarebbe direttamente lesivo delle prerogative del Corpo di Polizia Municipale e, in particolare, del suo Comandante.

9) Venendo alla verifica della sussistenza dell'interesse ad agire, ritiene il Collegio che tale valutazione vada condotta alla luce delle peculiari censure proposte e, correlativamente, della lettura che il Collegio ritiene di dare al nuovo regolamento comunale.

10) Ebbene, con riferimento al primo profilo di doglianza, va osservato che:

- a) l'art. 8, comma 1, L.R. n. 37/2011, prevede che *“Il corpo o servizio di polizia locale non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi, né può essere posto alle dipendenze del dirigente o del responsabile di diverso settore amministrativo”*;

- b) è quindi direttamente la L.R. cit. a prevedere l'autonomia del Corpo di Polizia Municipale, per il che non vi era motivo che il nuovo regolamento ribadisse una tutela che discende direttamente dalla legislazione regionale;

- c) conseguentemente, il Corpo di Polizia Municipale, per volontà diretta del Legislatore, non può essere ricompreso in un'altra struttura o settore organizzativo del Comune.

11) Con riferimento alla lamentata espunzione della disposizione regolamentare che descriveva il Comandante come *“figura dirigenziale specialistica”* (v. secondo profilo di doglianza), va osservato che:

- a) gli aspetti “specialistici”, relativi cioè alla particolare preparazione tecnico-professionale degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, sono direttamente tutelati dalla cit. L.R. n. 37/2011;

- b) in via esemplificativa, basti considerare che l'art. 11 cit. L.R. prevede, al comma 3, che *“L'accesso alla funzione di comandante del corpo o servizio di polizia*

locale avviene tramite concorso pubblico per titoli ed esami, oppure per mobilità, da effettuarsi quest'ultima nell'ambito dell'area di vigilanza-polizia locale e delle forze dell'ordine di pari grado”, e, al comma 6, che “La partecipazione ai concorsi di cui al comma 3 è subordinata al possesso di requisiti soggettivi, anche di idoneità psicofisica, secondo parametri stabiliti con regolamento attuativo della presente legge”;

- c) inoltre, l'art. 5, comma 7, L.R. n. 37/2011, prevede che “Gli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale non possono essere impiegati per lo svolgimento di funzioni e compiti diversi da quelli loro propri, come previsti dalla presente legge”;

- d) la “specialità” del Corpo di Polizia Locale e delle funzioni e dei compiti di coloro che vi appartengono, tra cui ovviamente il Comandante, emerge quindi chiaramente dalla L.R.;

- e) da quanto sopra deriva che il Comandante, per volontà di legge, non può essere destinato a funzioni e compiti diversi da quelli suoi propri;

- f) non vi era, allora, motivo che il nuovo regolamento prevedesse espressamente che il Comandante fosse una “figura dirigenziale specialistica”, essendo tale specialità già tutelata dalla Legge.

12) In conclusione, il nuovo regolamento, alla luce delle censure dedotte, non risulta in contrasto con il quadro legislativo di riferimento. Ne deriva che il fatto di espungere, dal nuovo testo regolamentare, alcune disposizioni regolamentari precedenti (cioè quelle, indicate in ricorso, relative all'autonomia del Corpo e alla figura dirigenziale specialistica del Comandante) può ascriversi solo all'esigenza di eliminare ciò che, nella previgente versione del regolamento, risultava sostanzialmente ridondante, in quanto già previsto dalla Legge (come sin qui evidenziato).

13) Alla luce di tutto quanto osservato, il nuovo regolamento non è lesivo della sfera giuridica del ricorrente. Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile, per carenza d'interesse ad agire.

14) Le spese di lite possono essere compensate per la peculiarità del caso esaminato.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese di lite compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Roberto Michele Palmieri, Consigliere

Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Andrea Vitucci

IL PRESIDENTE
Antonella Mangia

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.